



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'udienza del 29.7.2019 sulla domanda proposta con ricorso del 22.10.2018 da [REDACTED] nei confronti del MIUR e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio nonché quelli di Roma e di Napoli, così provvede:

- 1) in accoglimento della domanda della ricorrente accerta e dichiara il diritto della ricorrente [REDACTED] ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione presso l'ambito 0012, 0013 e seguenti della provincia di Napoli anche in sovrannumero e comunque in uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda secondo l'ordine indicato che le consentono comunque di prestare assistenza continua alla di lei madre il tutto previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della sua posizione giuridica soggettiva ed in particolare del bollettino/elenco dei trasferimenti della Campania scuola primaria pubblicato il 1.6.018 con il quale non le è stata assegnata la precedenza ex legge 104/92 nonché la nota mail del 1.06.018 con la quale non è stato disposto il suo trasferimento presso l'ambito territoriale "0012, 0013" nella Provincia di Napoli.
- 2) condanna il MIUR al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi [REDACTED] oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
- 3) fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.

Così deciso in Napoli, il 29.07.2019

IL GIUDICE

Dr. Federico Bile

